



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE  
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E  
PESCA  
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD

Rieti .....

Prot. n. .... GR 35/22

**ATC RI 2**  
Viale dell'Elettronica  
02100 Rieti (RI)  
Pec: [atcri2@legalmail.it](mailto:atcri2@legalmail.it)

e p.c. Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e  
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca  
Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e  
Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura  
Via del Serafico, 107  
00142 Roma (RM)

**PROVVEDIMENTO DI VALIDAZIONE N° 2/RI per ATC RI 2**  
**Stagione venatoria 2020/2021**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO NORD**

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

**VISTO** quanto stabilito all'art. 1 comma 2 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00142 del 13/08/2020 "Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2020-2021" che prevede che le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio devono provvedere alla valutazione e alla validazione delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata individuate dagli ATC;

**VISTO** il Decreto del Presidente n. T00162 del 30/09/2020 che all'Allegato 2 "Misure a tutela dell'orso Bruno Marsicano da applicarsi nelle aree critiche: "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", "Area adiacente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso Bruno Marsicano - stagione venatoria 2020/2021", al punto 1 secondo trattino dispone il:  
*"divieto di caccia in braccata e conseguente utilizzo esclusivo della girata e del tiro da appostamento come tecniche di caccia al cinghiale;"*

**VISTO** il Provvedimento di Validazione n. 1/2020, prot. n. 837597 del 30/09/2020, con il quale si validavano le zone di caccia al cinghiale in braccata ed in girata designate dall'ATC RI 2 con eccezione delle zone n. **100, 105, 112, 113, 127 e 132 del Distretto 4** in quanto ricadenti nelle aree critiche "Monti del Cicolano" (Decreto del Presidente n. T00162 del 30/09/2020) a tutela dell'Orso bruno marsicano dove non è consentita la forma di caccia al cinghiale in braccata;

**VISTO** il Decreto del Presidente n. T00196 del 18/11/2020, avente per oggetto: “Decreto del Presidente n. T00162 del 30/09/2020. Modifica dell’Allegato 2 – Proroga dell’utilizzo della tecnica della braccata per la caccia al Cinghiale nelle aree esterne alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ricomprese nell’area critica “Monti del Cicolano”, per la stagione venatoria 2020/2021” pubblicato sul BUR n. 142 del 24/11/2020 nel quale si riporta:

*“di sostituire al Punto 1, secondo trattino dell’Allegato 2 del Decreto del Presidente n. T00162 del 30/09/2020 la frase:*

*- divieto di caccia in braccata e conseguente utilizzo esclusivo della girata e del tiro da appostamento come tecniche di caccia al cinghiale;*

*con la frase:*

*- nelle more dell’entrata in vigore del divieto di caccia in braccata (stagione venatoria 2021-2022) e conseguente utilizzo esclusivo della girata e del tiro da appostamento come tecniche di caccia al cinghiale, è stabilito un limite massimo di 5 cani per squadra utilizzabili per la caccia al cinghiale in braccata;*

**CONSIDERATO** quanto sopra, con la presente

#### **DECRETA LA VALIDAZIONE**

delle seguenti zone vocate per la caccia al cinghiale in braccata individuate e cartografate dall’ ATC RI/2, pervenute presso la scrivente Area il 22/09/2020, prot. n. 811798, con le prescrizioni di seguito riportate, richiamate nell’All. 2 al Decreto del Presidente n. T00162 30/09/2020:

#### **ZONE DI CACCIA IN BRACCATA**

<b>ATC</b>	<b>DISTRETTO</b>	<b>N° ZONA</b>	<b>ESTENSIONE Ha</b>	<b>VALIDAZIONE</b>
RI 2	4	<b>100</b>	<b>553</b>	<b>SI</b>
RI 2	4	<b>105</b>	<b>573</b>	<b>SI</b>
RI 2	4	<b>112</b>	<b>864</b>	<b>SI</b>
RI 2	4	<b>113</b>	<b>596</b>	<b>SI</b>
RI 2	4	<b>127</b>	<b>437</b>	<b>SI</b>
RI 2	4	<b>132</b>	<b>547</b>	<b>SI</b>

- i cani utilizzati nella caccia in girata e in braccata al cinghiale, nel limite massimo di cinque caini, dovranno essere iscritti in appositi e distinti elenchi, predisposti dall’Area Decentrata Agricoltura o delegato all’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) di appartenenza o dall’Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), contenente nome della squadra, nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. Tali elenchi andranno trasmessi agli organi di vigilanza (Comando Provinciale del CFS, Polizia Provinciale e Servizio di Vigilanza del Riserva Naturale Montagne della Duchessa) prima dell’apertura della stagione di caccia al cinghiale, tali elenchi possono essere integrati nel corso della stagione venatoria;

- i cani utilizzati per le singole girate o braccate andranno indicati, prima dell’inizio dell’azione di caccia, negli appositi verbali previsti dal disciplinare regionale;

- divieto di caccia al cinghiale in forma vagante esercitata al di fuori della caccia in squadre autorizzate di girata o in braccata;

- obbligo di vaccinazione contro il cimurro, parvoviroso, epatite infettiva e leptospirosi (tutte ricomprese in un unico ciclo vaccinale) per tutti i cani da caccia che frequentano l’area;



Per quanto riguarda le misure di sicurezza vigenti in materia, si invita l'ATC RI 2, al momento dell'assegnazione delle zone, di ricordare ad ogni capo squadra e quindi, ai cacciatori appartenenti alla stessa, i principali divieti ed obblighi previsti dalla normativa vigente (L. n. 157/92 e ss. mm.e ii., L. R. n. 17/95 e ss. mm. e ii., calendario venatorio per la stagione 2020/201 (Decreto del Presidente della Regione n. T00120 del 24/07/2020), Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2020-2021 (Allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00142 del 13/08/2020).

A tal proposito si riportano di seguito quelle presenti nel Disciplinare al Titolo V – art. 24 “Misure di sicurezza nell’esercizio della caccia alla specie cinghiale”:

1. Al fine di evitare possibili incidenti di caccia, è fatto obbligo a tutti i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale su tutto il territorio destinato a caccia programmata e nelle aziende Faunistico venatorie di indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione; è consigliato anche l’uso del cappello ad alta visibilità.
2. L’abbattimento del cinghiale è riservato esclusivamente ai cacciatori appartenenti alle poste, mentre i canai possono abbattere il cinghiale solo in caso di pericolo e per la salvaguardia dell’incolumità propria e dei cani.
3. E’ fatto divieto:
  - a) di sparare all’infrasacco senza aver perfetta visione dell’animale, lungo le linee delle poste, al bersaglio distante più di cento metri;
  - b) di indirizzare il colpo in campo aperto senza aver accortezza di mirare verso terra;
  - c) di indirizzare il colpo a sfioro del limite di un poggio.
4. Il capo squadra o il suo facente funzione è il responsabile del corretto svolgimento della caccia al cinghiale. A tal fine provvederà prima dell’inizio della azione di caccia a rendere edotti i partecipanti dei pericoli e delle misure di sicurezza da adottare. Provvederà ad assegnare direttamente o tramite suoi incaricati la “posta” ad ogni singolo cacciatore indicando a ciascuno il settore di tiro.
5. Ai fini della sicurezza è consentito l’uso di apparecchi radio ricetrasmittenti in regola con le norme vigenti.

Per eventuali parti di zone percorse da incendi non segnalate sulle cartografie si applica comunque la normativa di legge che vieta l’esercizio dell’attività venatoria nelle zone colpite dal fuoco.

Il funzionario Partiti 

IL DIRIGENTE DELL’ADA LAZIO NORD  
(Dott. Giovanni Carlo LATTANZI)



Firmato digitalmente da  
GIOVANNI CARLO LATTANZI  
C: IT  
O: Regione Lazio/80143490581